



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 – Codice IPA OEA59A

Bologna, data segnatura

Ad ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Regione Emilia-Romagna
aoobo@cert.arpa.emr.it
scotrone@arpae.it

E.p.c.

Al Comune di San Giovanni in Persiceto
Area Tecnica – Servizio Urbanistica
Corso Italia 74
40017, San Giovanni in Persiceto
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Alla Commissione regionale di garanzia presso il
Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna
sr-ero.garanzia@cultura.gov.it

<i>Prot.</i>	rif. segnatura	<i>Pos. Archivio</i>	BO BN89	<i>risposta al foglio 92966 del 06/06/2022 (ns. prot. 14839 del 07/06/2022)</i>
<i>Class.</i>	34.43.04/34/2019	<i>Allegati</i>	//	

Oggetto: **San Giovanni in Persiceto (BO), loc. San Matteo della Decima.**
area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c) (Canale di Cento) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
Dati catastali: Fg. 21, Mapp. 1, 19, 20, 253, 411, 414; Fg. 22, Mapp. 1, 5, 11, 14, 15, 143, 147, 150, 152
Richiedente: TOZZI GREEN SpA
Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al progetto "Hub di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8,982 MWp e relative opere di connessione alla RTN"
Conferenza dei Servizi Decisoria
Trasmissione parere di competenza

Con riferimento alla richiesta di parere relativamente al procedimento in oggetto presentato dal soggetto proponente ed acquisito da ARPAE con prot. 158385 del 13/10/2021 che lo ha trasmesso a questo Ufficio con prot. 164862 del 26/10/2021 (ns. prot. 25826 del 29/10/2021) e pubblicato sul BURERT il 19/01/2022 come da nota ARPAE prot. 5381 del 14/01/2022 (ns. prot. 1007 del 17/01/2022), esaminata la documentazione resa disponibile sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna, comprensiva delle integrazioni prodotte in seguito alla Conferenza dei Servizi istruttoria svoltasi in data 17/02/2022, presentate dal proponente in data 20/04/2022 e pubblicate in data 11/05/2022 come da nota ARPAE prot. 73615 del 03/05/2022 (ns. prot. 11648 del 06/05/2022), considerato quanto emerso dalla prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi in data 20/06/2022, preso atto che il PAUR è relativo al progetto "Hub di ricerca, sviluppo, produzione, stoccaggio, riconversione e distribuzione dell'idrogeno, alimentato da un impianto fotovoltaico da 8,982 MWp e relative opere di connessione alla RTN" in previsione nel Comune di San Giovanni in

Persiceto (BO) in località San Matteo della Decima, questa Soprintendenza esprime, per quanto di competenza, le seguenti determinazioni.

In particolare, il progetto in oggetto si svilupperà in due lotti di terreno separati, posti a Nord Est del centro abitato di San Matteo della Decima: lotto Nord (11 Ha) e lotto Sud (1,5 Ha), collocati tra la via Cento e la via Marefosca (S.P.255) prevedendo la realizzazione di due campi di pannelli fotovoltaici a terra (altezza dei pannelli da terra di circa 3,10 mt) circondati da siepi col medesimo orientamento delle stringhe fotovoltaiche, di un edificio per la ricerca e di un distributore dell'idrogeno per i veicoli.

In merito agli aspetti di tutela **paesaggistica e monumentale**,

a. *preso atto* dell'attuale quadro normativo di riferimento in rapida evoluzione, ed in particolare:

- visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. , T.U. Ambiente, che individua le Soprintendenze tra i “soggetti competenti in materia ambientale”, chiamati ai sensi degli artt. 13 e 14 a partecipare alla consultazione sul *Rapporto ambientale* nell'ambito della procedura di V.I.A.,
- tenuto conto della circolare prot. 3854 del 18/05/2012 della Direzione Regionale di questo Ministero,
- considerato quanto definito all'art.20 del D.lgs. 199/2021 che definisce la *Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*, ed in particolare che per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili devono essere rispettati i principi della *minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio* (comma 5) pur riconoscendo che le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee (comma 7),
- vista l'entrata in vigore del D.L. 50/2022 che all'art. 6 introduce modifiche all'art. 20 del D.lgs. 199/2021 fornendo nuove indicazioni circa le aree idonee alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed in particolare introduce tra le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili “le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di [...] un chilometro per gli impianti fotovoltaici”,
- tenuto conto che il D.L. sopra richiamato mantiene ferma l'applicazione dell'art. 30 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni, dalla L. 108/2021, che definisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili *localizzati in aree contermini* a quelle sottoposte a tutela paesaggistica il Ministero della Cultura si esprime con parere obbligatorio non vincolante,

b. *rilevata* la situazione vincolistica dell'area in oggetto ed in particolare che:

- il progetto interferisce parzialmente nel lotto Nord con Beni Paesaggistici di cui alla parte III del medesimo D.Lgs. 42/2004, in particolare con il Canale di Cento, che è tutelato ai sensi dell'art.142 comma 1 lett “c”,
- buona parte della superficie del lotto Nord, è pertanto identificabile come area contermine a quella sottoposta a tutela paesaggistica,
- le aree oggetto di intervento ricadono in una fascia di rispetto minore di un chilometro rispetto ai seguenti beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, D.lgs. 42/2004 e s.m.i:
 1. Complesso Parrocchiale San Matteo della Decima decreto D.D.R. n. 862 del 17/10/2006, catastalmente identificato al Foglio 21 mappali A, 176, 43, 76 (via Cento 95),
 2. Ex Macello di San Matteo della Decima decreto n. 330 del 10/06/2005, catastalmente identificato al Foglio 16 mappali 52,62 (via San Cristoforo 24),
 3. Oratorio di San Matteo della Decima, tutela *ope legis*, catastalmente identificato al Foglio 20 mappali A (via Cento 264),
 4. Cimitero di San Matteo della Decima, tutela *ope legis*, catastalmente identificato al Foglio 21 mappali B (via del Cimitero 1).
- l'edificio per la ricerca e l'impianto di distributore non rientrano nell'area soggetta a vincolo, ma comunque si collocano negli areali contermini.

c. *valutato* che la realizzazione dell'intervento comporta una variante urbanistica e che pertanto è stato effettuato lo Studio di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (*Relazione di VALSAT*),

d. *tenuto conto* che sembrano sussistere alternative localizzative dell'impianto in aree già urbanizzate,

- e. *considerato* che con nota prot. 3913 del 16/02/2022 questa Soprintendenza ha richiesto l'inoltro di documentazione integrativa ritenuta necessaria al fine di poter formulare le valutazioni di competenza,
- f. *vista* la documentazione integrativa resa disponibile sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna,
- g. *considerato* quanto emerso durante la prima Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi il 20/06/2022,
- h. *viste* le dichiarazioni pervenute dal proponente con prot. 178 del 27/06/2022 (ns. prot. 16862 del 30/06/2022) in seguito alla prima Conferenza dei Servizi decisoria del 20/06/2022,
- i. *esaminata*, in particolare, la documentazione presentata dal proponente ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ed in particolare la relazione tecnica illustrativa nonché la proposta di provvedimento predisposte dal Comune ai sensi del c. 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e pervenute a questo Ufficio il 04/07/2022 con prot. 27154 del 04/07/2022 (ns. prot. 17339 del 04/07/2022),
- j. *preso atto* di quanto contenuto nella relazione tecnica illustrativa, volta a esplicitare gli accertamenti effettuati dall'Amministrazione comunale circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni nella normativa vigente di settore, nonché la compatibilità dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo,
- k. *visto* il parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio emesso in data 28/06/2022, di cui si condividono le valutazioni,
- l. *osservato* che l'intervento proposto prevede la realizzazione di un parco fotovoltaico di circa 12,5 Ha per 3,00 metri di altezza con annesso Hub di ricerca per lo studio e lo sviluppo di tecnologie connesse all'idrogeno (di dimensioni 57m per 12m ad un solo piano fuori terra) e impianto di produzione e distribuzione di idrogeno,
- m. *constatato* che l'intervento verrebbe a localizzarsi all'esterno del territorio urbanizzato, in un ambito a vocazione agricola identificato dal PTPR come "ambito n. 14 - Persicetano e asse centrale", distinta dal PTCP nell'unità n°2 della Pianura Persicetana, in cui i caratteri strutturanti del paesaggio derivano quasi interamente dalla lenta trasformazione che l'agricoltura ha impresso sul territorio sin dall'epoca romana,
- n. *verificato*, attraverso l'esame della documentazione resa disponibile, che la proposta progettuale risulta visibile dalle strade di maggiore percorrenza ovvero dalle principali prospettive visuali del contesto paesaggistico di riferimento, attraverso visuali radenti e ad altezza uomo,
- o. *valutate* le caratteristiche tipologiche e formali nonché le modalità tecniche ed operative previste nel progetto, così come descritte negli elaborati tecnici allegati ed in particolare:
- l'altezza delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici e la cromia di questi ultimi,
 - la tessitura del campo fotovoltaico e delle stringhe vegetate proposta sulla base del *massimo sfruttamento delle risorse disponibili* dichiarandola una *lecita variazione sul tema* (delle pratiche agricole) *dettata da esigenze funzionali di massimizzazione del risultato auspicato*,
 - la volontà di integrare nel contesto la nuova presenza senza volerla negare, principio che ha ispirato la progettazione delle opere a verde che, riprendendo l'orientamento delle stringhe fotovoltaiche (scongiurando l'interferenza di ombre), ricercano un *effetto di dissolvenza e progressiva naturalizzazione dell'opera artificiale per avvicinarne le fattezze a quelle del contesto agricolo*,
 - la localizzazione dei filari arborei,
 - le opere di mitigazione previste in corrispondenza del Canale di Cento,
- p. *tenuto conto* che l'area individuata per la localizzazione dell'intervento non rientra tra quelle *espressamente* idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili in base al D.L. 50/2022,
- q. *nelle more* dell'individuazione, da parte della Direzione Generale di questo Ministero, dei criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, come previsto al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 50/2022.

tutto ciò premesso questa Soprintendenza, valutati gli obiettivi del progetto così come descritti negli elaborati tecnici relativi resi disponibili, tenuto conto degli esiti della verifica di sostenibilità degli impatti in relazione alle matrici ambientali ritenute maggiormente coinvolte, così come illustrati nel documento di ValSAT "Verifica di sostenibilità ambientale e territoriale", sulla base delle conoscenze al momento acquisite, per quanto di competenza, **ravvisa criticità di rilievo relativamente alla sostenibilità dell'intervento in termini generali di impatto paesaggistico ed ambientale**, che di seguito si riportano.

1. Il Canale di Cento, che è tutelato ai sensi dell'art.142 comma 1 lett "c" del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. con le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, lambisce l'area di intervento; di conseguenza sono presenti sia aree tutelate ai sensi della parte III del Codice dei Beni Culturali sia aree contermini ad esse nel perimetro in cui è stata presentata la proposta progettuale. In particolare nell'area di tutela fluviale si prevede un rinfoltimento localizzato della vegetazione ripariale, oggi quasi completamente assente, che dalle foto simulazioni prodotte da via

Cento, non sembra mitigare significativamente la presenza del campo fotovoltaico e si inserisce quasi come *unicum* nel contesto di riferimento.

2. I due lotti di terreno interessati dall'intervento rientrano nella fascia di rispetto di Beni Culturali tutelati ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali in base a quanto definito dal D.L. 50/2022. In aggiunta, considerata la morfologia pianeggiante dell'ambito, la proposta progettuale risulterebbe probabilmente visibile da tali Immobili, mutandone il rapporto con il contesto.
3. Il progetto si inserisce in un ambito non urbanizzato caratterizzato principalmente da campi coltivati in cui è ancora leggibile la maglia centuriale, con un campo fotovoltaico dalla superficie molto estesa (circa 12,5 Ha) e con un'altezza notevole (3,00m) andando così a introdurre modifiche impattanti al contesto paesaggistico agricolo di riferimento, modificandone le visuali a lungo raggio nonché la caratteristica di tale ambito pianeggiante di potere tralasciare l'orizzonte. Dalle foto-simulazioni prodotte risulta infatti evidente come tale distesa di pannelli risulti visibile dalle strade di maggiore percorrenza ovvero dalle principali prospettive visuali del contesto paesaggistico di riferimento, attraverso visuali radenti e ad altezza uomo.
4. L'intervento prevede l'inserimento di elementi estranei al contesto agricolo di pianura (pannelli fotovoltaici) che non sembrano cercare realmente di dialogare con esso al fine di ottenere una progressiva "naturalizzazione" dell'opera artificiale anche attraverso scelte distributive, morfologiche e cromatiche che rispettino in particolar modo le aree oggetto di tutela, bensì si ricerca di mitigarne la presenza dissimulando i pannelli fotovoltaici con la sola progettazione del verde.
5. Nella tessitura delle stringhe fotovoltaiche e vegetate non è stata rispettata l'orditura strutturante del paesaggio, che deriva quasi interamente dalla lenta trasformazione che l'agricoltura ha impresso sul territorio sin dall'epoca romana. L'uso agricolo del suolo, attraverso la piantumazione di elementi vegetali, ha determinato tali orientamenti nella logica della massima produttività, evidentemente differente da quella attuabile con i pannelli fotovoltaici nel particolare ambito in esame, dove la massimizzazione del risultato produttivo auspicato non è ottenibile rispettando le componenti sistemiche del territorio.

Sulla base di quanto sopra espresso questa Soprintendenza, per quanto di competenza, accogliendo la proposta dell'Amministrazione comunale, ritiene **l'intervento in contrasto con le esigenze di salvaguardia e tutela dell'area vincolata di riferimento e non compatibile con i valori paesaggistici ed ambientali del sito.**

Per quanto riguarda gli aspetti di **tutela archeologica**,

- visto che con nota prot. 3913 del 16/02/2022 questo Ufficio ha richiesto l'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 del D.lgs. 50/2016,
- considerato che la Società proponente *si impegna ad eseguire le indagini archeologiche prescritte, prima dell'inizio dei lavori e a valle dell'ottenimento del titolo autorizzativo per la realizzazione dell'impianto de quo, ovvero sulla configurazione finale, risultante dal procedimento autorizzativo,*

questa Soprintendenza **prende atto della dichiarazione di impegno**, ribadendo che tutte le attività di modifica dell'assetto del sottosuolo, qualora autorizzate, dovranno essere precedute da indagini archeologiche preventive e che qualora venissero rinvenute evidenze di interesse archeologico nel corso di tali verifiche, **si riserva di formulare ulteriori prescrizioni di tutela** in merito.

Quanto sopra fa esclusivo riferimento alle competenze istituzionali di questo Ufficio in materia paesaggistica-ambientale, monumentale ed archeologica, fatti salvi i controlli e le verifiche di altri Enti e/o Organismi interessati, nonché eventuali diritti di terzi.

La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell'art. 47, c. 3, del D.P.C.M. 169/2019.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Alessandra Quarto

Firmato digitalmente da:
ALESSANDRA QUARTO

O= MiC
C= IT

Responsabili dell'istruttoria:

Arch. Francesca Babbi, funzionario architetto

Dott.ssa Monica Miari, funzionario archeologo